

articoli 3 e 4 sono obbligati sopra istanza del creditore previamente autorizzata dal Governo, a supplirvi con un'imposta addizionale sull'estimo. L'autorizzazione del Governo non può oltrepassare i quattro denari annui per ogni scudo d'estimo.

**Art. VII.** Qualora per circostanze non prevedute al tempo del contratto debito, o per altri motivi, divenisse, soverchiamente gravoso ai Comuni il pagamento dei loro debiti coi mezzi espressi negli articoli antecedenti, può il Governo sopra loro istanza accordare una dilazione al pagamento suddetto in tutto o in parte, combinando coi riguardi verso i Comuni, quelli dovuti ai loro creditori ed interessati.

**Art. VIII.** Qualora un debito sia stato contratto da un Comune, che ora si trova diviso in due, o più Comuni, o sia aggregato in tutto o in parte ad altri Comuni, il pagamento del debito, coi mezzi portati dalla presente Legge, incombe al territorio che al tempo del contratto debito componeva il Comune debitore. La stessa partecipazione ha luogo per le attività.

**Art. IX.** Il disposto nella presente Legge ha luogo anche rapporto ai debiti de' Comuni verso la Nazione. Quanto però ai debiti per capitali infruttiferi e per annualità arretrate a tutto l'anno 1803, ha luogo a favor de' Comuni la compensazione coi loro crediti liquidi verso la Nazione, esclusi quelli che avessero acquistato da altri. Ove i crediti de' Comuni non fossero liquidati, ma pendesse liquidazione dietro alla regolare loro insinuazione, è sospesa alla Nazione l'esazione dei propri crediti nella quantità corrispondente alla somma insinuata sino all'effettiva liquidazione. Fatta la detta liquidazione, ha luogo la compensazione sino alla concorrente quantità della somma liquidata.

**10.2. Decreto 25 luglio 1806, n. 147**  
Norme sui beni comunali incolti

**Art. I.** I beni comunali incolti saranno dati in affitto o a livello perpetuo coll'esperimento all'asta e coi metodi prescritti dai veglianti Regolamenti.

**Art. II.** Prima di procedere a tali affitti o livelli, dovrà separarsi tanta parte di terreno quanta basti al pascolo de' bestiami esistenti nel rispettivo Comune.

**Art. III.** Il Ministro dell'interno del Nostro Regno d'Italia è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Il Gran Giudice, Ministro della giustizia, e il Ministro dell'interno, sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel *Bollettino delle Leggi*.

**10.4. Decreto 4 agosto 1807, n. 128**

Sui modi di estinguere le passività dei Comuni colle attività che si possono impiegare a tale uso

**Art. 1.** I podestà e i sindaci de' Comuni presentano ai rispettivi consigli comunali, nella prima loro convocazione ordinaria, il quadro dei debiti comunali producenti interesse, e propongono ai medesimi i mezzi più convenienti per estinguerli.

**Art. 2.** Fra i mezzi da impiegarsi a tal fine sono a preferenza proposti coll'ordine seguente:

- 1) La distrazione delle case e dei fabbricati che non sono necessari all'uso dei Comuni;
- 2) L'esazione de' capitali fruttanti eguali o minor interesse delle passività da estinguersi quando il termine del loro pagamento sia già scaduto o vicino a scadere;
- 3) La vendita de' censi attivi;
- 4) La alienazione degli altri fondi stabili, eccettuati i boschi e pascoli nella parte che convenisse conservare ai bisogni dei comunisti, giusta il disposto dell'art. 5 della Legge 23 dicembre 1803 e dell'art. 2 del Decreto del 25 luglio 1806, relativo alla concessione a livello dei beni comunali incolti.

**Art. 3.** I consigli comunali scelgono coll'ordine sopra indicato quelle vendite di effetti e quelle esazioni di capitale, che riconoscono necessarie all'estinzione degli accennati debiti, e meno dannose ai Comuni: determinano lo spazio di tempo entro cui debbano eseguirsi gli opportuni atti, e si conformano, quanto al modo di consumarli, alle disposizioni portate dai veglianti regolamenti, e specialmente dall'art. 29 del terzo Statuto costituzionale.

**Art. 4.** I Prefetti o Viceprefetti sorvegliano attentamente per riconoscere i fondamenti delle risoluzioni dei predetti consigli, e ne informano il Ministro dell'interno, qualora risultino contrarie alle proposizioni della Municipalità.